

donna che disponevasi a prendere in moglie finita la guerra. Questo suo figlio fu legittimato per rescritto sovrano il 27 novembre 1859, senza alcuna limitazione; quindi per tutti i riguardi pareggiato ai figli legittimi.

Che ciò non pertanto questo di lui figlio non ha potuto sin qui raccogliere i beneficii che la legge del 27 giugno 1850 attribuisce agli orfani dei militari morti in guerra, o per ferite in guerra od in servizio riportate.

Che il ministro per la guerra, a cui l'esponente ricorse a nome del detto orfano, di cui egli è curatore, con successive risposte del 3 febbraio, 5 giugno 1860 e 5 ottobre 1861, ricusò di ammettere la domanda, fondandosi sui motivi che, in sostanza, si risolvono nel seguente ragionamento:

« La legge 27 giugno 1850 accordare la pensione in primo luogo alla vedova del militare, e, in mancanza della vedova, agli orfani figli; ma il Saba Antonio Gandolfi non entrare in quella categoria, perchè ha vivente la madre nella persona di Caterina Rovida; la madre poi, non aver diritto in proprio alla pensione, perchè, non avendo contratto matrimonio col luogotenente Gandolfi, non può dirsi la vedova del detto luogotenente. »

Egli chiede ciò non pertanto alla Camera che l'infelice orfano del luogotenente Gandolfi sia ammesso ai beneficii della detta legge 27 giugno 1850, od almeno a quelli della legge 23 giugno 1861, od almeno, infine, gli venga accordato un sussidio col quale si possa provvedere al di lui mantenimento ed educazione (chè altrimenti non potrebbe procacciarsi, essendo morto il di lui padre senza alcun bene di fortuna), accordandogli il soprassoldo annesso alla medaglia dal di lui padre conseguita ed una piazza gratuita ne' collegi nazionali.

La Commissione, considerando che, stando rigorosamente ai termini delle invocate leggi, il diritto alla pensione può essere forse contestato all'orfano di cui si tratta; che ciò nondimeno la condizione di quest'ultimo è degnissima di ogni riguardo, giacchè, per quante eccezioni si oppongano, egli non può mai lasciare di essere considerato come il figlio del valoroso soldato di Palestro che moriva per la patria, e, morendo, eccitava ancora i suoi soldati alla pugna. Per queste supreme considerazioni la Commissione propone il rinvio di questa petizione al Ministero della guerra, perchè faccia maggiormente approfondire la questione legale di cui si tratta, e perchè, ove mai si persistesse a non riconoscere nell'orfano ricorrente il diritto alla pensione a tenore di legge, gli sia almeno concesso quell'annuo sussidio che sarà stimato conveniente al suo alto infortunio.

(La Camera approva.)

#### **DELIBERAZIONE RELATIVA AL DEPUTATO TOFANO**

**PRESIDENTE.** Intanto che si aspetta il relatore Restelli, si darà lettura dell'indirizzo, fatto alla Camera, del quale ho fatto cenno in una delle ultime tornate, presentato dal deputato Tofano per ciò che riguarda la sua condizione.

(Il segretario Massari dà lettura dei seguenti scritti):

« AL PARLAMENTO NAZIONALE.

« Onorevoli signori deputati,

« Io seggo tra voi e sono nella pienezza di tale diritto ai sensi degli articoli 59 e 42 dello Statuto. La determinazione governativa presa contro di me, qualunque ne fosse stata la causa e la ragione, non può togliermi la integrità di costoso mio diritto, nè vi è giudice competente che il possa fare.

« Chepperò, se io non fossi scrupoloso della mia dignità, dovrei essere, come lo sono, scrupolosissimo della somma ed irrecusabile dignità dell'alto Consesso cui ho l'onore di appartenere. Perlochè io non mi permetterò di sedere nel Parlamento, se prima da esso non fosse chiarita la mia innocenza e la mia probità politica e morale; e presentandomi, il farò soltanto per ripetere col vivo della voce quello che ora qui scrivo, e per avanzare dimanda all'onorevole ministro guardasigilli, perchè palesasse i motivi pe' quali venni esonerato dalla mia carica, e perchè comunicasse alla Camera lo incartamento che mi riguarda.

« Se ogni cittadino di età maggiore, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, ha il diritto di avanzar petizione al Parlamento nazionale, che, dopo esaminata da una Giunta, impegna ad una formale deliberazione della Camera, io, deputato, credo di avere questo diritto, e quindi questa dimanda si ritenga pure come una mia petizione. Per la quale espongo e sostengo quanto qui appresso dirò, e sulla quale, dopo essersi ordinata la più rigorosa inchiesta, il Parlamento dovrà pronunziare, ai sensi di detto articolo e di altri di cui farò parola in prosieguo:

« 1° I popoli si agitarono e si agiteranno sempre per raggiungere l'integra ed esatta amministrazione di giustizia, perocchè essa soltanto formola e racchiude in sè tutti i beni possibili sociali che all'umanità è dato raggiungere. È per ciò che si senti e si sentirà sempre il bisogno di libere istituzioni, perocchè esse soltanto vogliono e debbono volere, affinchè le libertà non venissero manomesse e distrutte, la indipendenza dell'ordine giudiziario, senza la quale s'ingenera naturale il sospetto sulla verità e giustizia delle sentenze che i magistrati pronunziano.

« Ora io venni in marzo del 1848, e, mentre viveva ancora il reggimento costituzionale, nominato consigliere di questo supremo tribunale di cassazione. Di poi soffrì aspra ed invereconda persecuzione politica. Con decreto del 17 settembre 1860 venni reintegrato nella mia carica di consigliere di cassazione, e con decreto del 15 dello stesso mese veniva sanata la interruzione di servizio per tutti gl'impiegati che dovettero abbandonare le loro cariche pel dispotismo cui risorto, e che non prestarono al dispotismo il loro servizio.

« Io dunque conto tredici anni di servizio e senza interruzione nella carica di consigliere di cassazione. Epperò ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto, io sono magistrato inamovibile dal mio posto, nè poteva esser rimosso dallo stesso per esclusiva volontà ministeriale. Giova anche porre mente che per l'articolo 6 dello Statuto il Re nomina e revoca i suoi ministri; ma non vi è niun'altra disposizione che dichiari inviolabile a volontà del Sovrano la revoca di altri funzionari. Adunque tali revoche sono a responsabilità de' ministri ai sensi dell'articolo 69 dello stesso Statuto; ed ogni dimissionato ha il diritto di chiedere ragioni al Ministero del perchè venne dimissionato, ed ha quindi il diritto di avanzar petizione al Parlamento, giudice competente degli atti del Ministero.

« Invano si opporrebbe alla mia inamovibilità come magistrato il disposto del citato decreto 15 dicembre 1860, col quale, sanando la interruzione di servizio, se ne applicano le conseguenze alla liquidazione delle pensioni. Fu quella una spiegazione, la direi di prudente necessità, perocchè era il maggiore de' dritti che si garantiva, e per togliere equivoci ed erronee interpretazioni, ben si fece a dirlo. Sarebbe, a mio credere, strano il sostenersi che, essendosi concesso ed ottenuto il più, non si avesse voluto concedere il meno, che non solo non reca danno al pubblico erario, non solo in nulla